

DECRETO DEL 30 NOVEMBRE 2010 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROGRAMMAZIONE QUOTE INGRESSO LAVORATORI NON COMUNITARI PER L'ANNO 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato in data 30 novembre 2010 il decreto di programmazione delle quote di ingresso per lavoratori non comunitari (cosiddetto decreto flussi 2011) che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non prima del febbraio 2011.

ART. 1

In via di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di 98.080 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unità già prevista in via di anticipazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo aprile 2010.

ART. 2

- 1) nell'ambito della quota di cui all'articolo 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:
 - 4.500 cittadini albanesi
 - 1000 cittadini algerini
 - 2400 cittadini del Bangladesh
 - 8000 cittadini egiziani
 - 4000 cittadini filippini
 - 2000 cittadini ghanesi
 - 4500 cittadini marocchini
 - 5200 cittadini moldavi
 - 1500 cittadini nigeriani
 - 1000 cittadini pakistani
 - 2000 cittadini senegalesi
 - 80 cittadini somali
 - 3500 cittadini dello Sri Lanka
 - 4000 cittadini tunisini
 - 1800 cittadini indiani
 - 1800 cittadini peruviani
 - 1800 cittadini ucraini
 - 1000 cittadini del Niger
 - 1000 cittadini del Gambia
 - 1000 cittadini di altri paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

ART. 3

- 1) Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 30.000 unità per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

ART. 4

- 1) Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1 è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro non stagionale di:
 - 3000 permessi di soggiorno per studio
 - 3000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione
 - 4000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
 - 1000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea
- 2) Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea.

ART. 5

- 1) Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 è riservata una quota di 4000 ingressi di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 286/98. In caso di esaurimento della predetta quota sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

ART. 6

- 1) Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1 per l'anno 2010 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

ART. 7

- 1) I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
 - Per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati dall'articolo 2 dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona
 - Dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto per tutti i restanti settori
- 2) Nel limite della quota di cui all'articolo 1 sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro Presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

ART 8

- 1) Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, previste dal presente decreto, fermo restando il numero massimo di ingressi previsto all'articolo 1, le quote stesse possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.